



UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA

Piazza Vittorio Emanuele, 2 – 02037 Poggio Moiano (RI)

Cod. Fisc. e P.Iva 00915780571

Tel. 0765/875020

mail: unionealtasabina@legalmail.it

AMBITO TERRITORIALE - DISTRETTO RIETI 3

Capofila: Unione dei Comuni Alta Sabina

Determinazione del responsabile dell'Ufficio di Piano n.192/434 del 06.11.2020

prot. N 498 del ...06.11. 2020

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO

Il responsabile dell'Ufficio di Piano
comunica che

fino al 14 dicembre 2020

e successivamente dal 01/04/2021 al 31/05/2021

è possibile presentare la richiesta per accedere
alle prestazioni assistenziali e di aiuto personale previsti dal
Programma attuativo degli interventi in favore delle persone con

DISABILITA' GRAVISSIMA

per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021

Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio 28 giugno 2019, n° 430 “. Linee Guida operative agli ambiti territoriali per le prestazioni assistenziali in favore delle persone non autosufficienti, in condizioni di disabilità gravissima, ai sensi del decreto interministeriale del 26 settembre 2016”; Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio 26 giugno 2020, n° 395 “Aggiornamento linee guida regionali per la programmazione territoriale delle prestazioni assistenziali domiciliari in favore degli utenti in condizione di disabilità gravissima.

1. Destinatari

Destinatari delle prestazioni assistenziali (Art. 3 linee guida all. A Dgr N° 104/2017) sono: **le persone residenti nei Comuni**

dell'ambito territoriale distretto Rieti 3 in condizioni di disabilità gravissima beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n° 18 o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n° 159/2013, **per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni**:

- persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) \leq 10;
- persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
- persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) \geq 4;
- persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
- persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo \leq 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) \geq 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
- persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
- persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
- persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con $QI \leq 34$ e

con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) ≤ 8 ;

- i. ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.

Per la valutazione della disabilità gravissima, di cui alle precedenti lettere a), c), d), e), e h), si rinvia alle scale di misurazioni illustrate nell'Allegato 1 del decreto interministeriale del 26 settembre 2016.

Per l'individuazione delle altre persone in condizioni di dipendenza vitale, di cui alla precedente lettera i), dovranno invece essere utilizzati i criteri di cui all'Allegato 2 dello stesso decreto.

Nel caso in cui le condizioni di cui alle lettere a) e d) siano determinate da eventi traumatici e l'accertamento dell'invalidità non sia ancora definito ai sensi delle disposizioni vigenti, gli interessati possono comunque accedere, nelle more della definizione del processo di accertamento, ai benefici previsti dalla Regione, in presenza di una diagnosi medica di patologia o menomazione da parte dello specialista di riferimento che accompagni il rilievo funzionale.

2. Tipologia delle prestazioni assistenziali

È possibile chiedere l'accesso ad uno dei seguenti contributi economici di sostegno alla domiciliarità per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021:

- **Assegno di cura;**
- **Contributo di cura.**

L'erogazione degli Assegni e dei Contributi di Cura è subordinata all'effettivo trasferimento delle relative risorse da parte della Regione Lazio ed è effettuata sino all'esaurimento delle risorse effettivamente disponibili ed entro i massimali definiti dalla stessa Regione Lazio. Pertanto l'ammissione delle richieste di contributo non vincola l'ente capofila all'erogazione dello stesso.

Le richieste in possesso dei requisiti richiesti verranno soddisfatte, nei limiti delle risorse disponibili, secondo l'ordine definito in base alla valutazione di merito effettuata con le modalità e i criteri di priorità indicati nel presente avviso.

2.1 L'Assegno di Cura

2.1.1 Assegno di Cura – definizione

Gli assegni di cura, ai sensi dell'art. 25 comma 2 lett. A della L.R. 11/16, sono benefici a carattere economico finalizzati all'acquisto di prestazioni rese da personale qualificato scelto direttamente dall'assistito e dalla famiglia o titoli validi per l'acquisto di prestazioni da soggetti accreditati dal sistema integrato finalizzati a sostenere le famiglie che si prendono cura dei familiari con disabilità gravissima.

Il sostegno di natura economica è finalizzato a compensare, in modo totale o parziale, le spese da sostenere per l'acquisizione delle prestazioni assistenziali domiciliari contemplate nel PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) mediante la sottoscrizione di regolare contratto di lavoro.

Non vengono finanziate le spese derivanti da rapporti di lavoro realizzati con i familiari ed affini, come individuati all'articolo 433 del Codice Civile.

L'Assegno di Cura è compatibile con la fruizione di altri servizi ed interventi del complessivo sistema di offerta quali:

- Interventi di assistenza domiciliare integrata, componente sanitaria;
- Interventi riabilitativi sanitari a carattere ambulatoriale e/o domiciliare;
- Ricoveri ospedalieri/riabilitativi per un periodo non superiore ai 30 giorni, decorso il quale il contributo verrà sospeso,
- Ricoveri di sollievo in strutture socio-sanitarie ed altre azioni di sollievo, complementari al percorso di assistenza domiciliare definito nel PAI.

L'assegno di cura **non viene riconosciuto** o, se già attribuito, **viene interrotto** nei casi seguenti:

- ricoveri di sollievo il cui costo sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale;
- prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea presso strutture sanitarie o socio sanitarie;
- trasferimento della residenza della persona beneficiaria in altra regione.

L'assegno di cura **non è cumulabile** con altri interventi di assistenza, **componente sociale**, a domicilio già attivi in favore del cittadino e coperti da risorse regionali, se non in termini di possibile implementazione delle ore di copertura assistenziali necessarie a seguito di rivisitazione del PAI a tutela della persona.

2.1.2 Assegno di Cura - determinazione dell'importo e modalità di erogazione

L'Assegno di cura assegnato quale sostegno economico per la realizzazione dell'intervento di assistenza

alla persona è di **durata annuale**, sarà erogato agli aventi diritto fino alla concorrenza delle risorse disponibili in ambito distrettuale, tenendo conto degli importi minimi e massimi e dei criteri di priorità nell'accesso.

L'importo minimo dell'assegno di cura da erogare viene fissato in euro 800,00 mensili per ciascun beneficiario. Tale importo può essere graduato fino ad un totale mensile di euro 1.200,00, estensibile in casi particolari fino ad un massimo di € 1.500,00 in sede di definizione del PAI, sulla base dei diversi interventi programmati, del contesto relazionale ed ambientale, del supporto riconducibile alla rete familiare e/o informale esistente, delle condizioni economiche oggetto di valutazione multidimensionale. L'ente rimborserà con cadenza di norma mensilmente le spese sostenute dal beneficiario (o suo delegato o amministratore di sostegno) per l'assistenza al domicilio prestata da assistenti personali e/o familiari iscritti al Registro distrettuale degli assistenti alla persona in condizione di disabilità e non autosufficienza ai sensi della DGR 223/2016. Sono ammissibili le spese per contributi previdenziali e per compensi (solo se sono attestati i versamenti contributi relativi) corrisposti agli assistenti personali e familiari regolarmente contrattualizzati o le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni domiciliari presso imprese o associazioni iscritte al Registro distrettuali dei soggetti gestori di Servizi alla persona ai sensi della citata DGR 223/2016.

2.2 Il Contributo di Cura

2.2.1 Contributo di Cura – definizione

Il Contributo di Cura è un contributo economico per il riconoscimento ed il supporto alla figura del *caregiver* familiare, quale componente della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato. Si intende per *caregiver* familiare la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura di una persona non autosufficiente al fine di favorire il mantenimento della persona nel proprio contesto socio-familiare e relazionale e la sua permanenza a domicilio nonostante la complessità e l'intensità dell'assistenza di cui la stessa persona necessita.

Il *caregiver* familiare deve rapportarsi, in modo continuo, con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali e deve confrontarsi costantemente, oltreché con un referente per l'assistenza sanitaria, anche con il responsabile del PAI che diventa figura di riferimento per il *caregiver*.

Il contributo di cura è **cumulabile** con pensioni, indennità di accompagnamento ed ogni altro assegno riconosciuto a carattere previdenziale e/o assicurativo.

Il Contributo di Cura **non è cumulabile** con l'Assegno di cura di cui sopra e con altri interventi di assistenza, componente sociale, a domicilio già attivi in favore del cittadino e finanziati da risorse regionali.

Il Contributo di Cura è compatibile con la fruizione dei servizi ed interventi del complessivo sistema di offerta richiamati al precedente paragrafo 2.1.1 relativo agli Assegni di Cura.

2.2.2 Contributo di Cura – determinazione dell'importo e modalità di erogazione

L'UVMD integrata, cui è rimessa la valutazione multidimensionale del bisogno in sede di definizione del PAI, riconosce formalmente la figura del *caregiver* familiare e stabilisce le attività richieste allo stesso che deve concorrere all'attuazione delle cure domiciliari ivi previste. Il *caregiver* sarà preferibilmente la persona che convive con l'assistito ma potrà essere individuato anche in una persona non convivente purché valutata dall'UVMD in grado di assicurare le attività di cura ed assistenza necessarie.

Il contributo di cura è riconosciuto nella misura di 700,00 euro mensili per l'arco temporale di un anno. Tale contributo, nei limiti della disponibilità delle risorse finanziarie e compatibilmente con l'esigenza di dare una risposta alla platea più ampia possibile di beneficiari, può essere elevato mensilmente fino ad un massimo di € 1.000,00 nelle situazioni di maggiore complessità e fragilità legata al contesto sociale, economico, ambientale e familiare.

In caso di costi relativi all'impiego di personale qualificato per la sostituzione temporanea del *caregiver* familiare è possibile richiedere un contributo ulteriore fino a € 1.200,00 annui per utente, nei limiti della disponibilità di risorse finanziarie, nelle seguenti circostanze:

- interventi di sollievo programmati in fase di definizione ed attuazione del PAI al fine di sostenere il *caregiver* familiare nella ricerca e nel mantenimento del benessere, dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico (rischi burnout);
- interventi di sollievo di emergenza (malattia, ricovero, assenza forzata, ecc.) al fine di permettere al *caregiver* familiare di affrontare nel modo migliore possibili difficoltà o urgenze.

L'ente corrisponderà il contributo di cura secondo una cadenza temporale di norma mensilmente.

3. Modalità di presentazione della domanda

La domanda di accesso agli interventi sopra descritti, corredata degli allegati richiesti, deve essere redatta utilizzando il modulo predisposto allegato al presente avviso ed indirizzata a:

Unione dei Comuni Alta Sabina - Ufficio di Piano - Piazza Vittorio Emanuele, 2 – 02037 Poggio Moiano (RI).

La domanda può essere presentata a mano, **previo appuntamento telefonico**, presso l'Ufficio protocollo dell'Unione dei Comuni Alta Sabina o presso il proprio Comune di residenza che si farà carico di inoltrarla all'Unione entro i 10 giorni successivi alla scadenza di presentazione sotto indicata, oppure può essere inviata via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: unionealtasabina@legalmail.it.

La domanda **dovrà pervenire, pena l'esclusione, entro il 14/12/2020**. In tutti i casi farà fede il timbro di accettazione dell'Ufficio protocollo del Comune presso il quale la domanda è stata presentata.

La richiesta deve essere compilata dal diretto interessato o da chi ne cura gli interessi, utilizzando il modello predisposto allegato per la domanda dell'assegno di cura/contributo di cura a favore di persone affette da disabilità gravissima ai sensi del Decreto interministeriale del 26 settembre 2016. Il modello è reperibile presso i Comuni dell'Ambito Territoriale Distretto Rieti3 ed è scaricabile, insieme al presente avviso pubblico, dal sito <http://www.unionecomunialtasabina.it/>.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile:

- rivolgersi, **previo appuntamento telefonico**, al Servizio Sociale del Comune di residenza o all'Ufficio di Piano;
- chiamare il **numero verde 800973262** dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00;
- inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica distretto_ri3@libero.it.

- A. I beneficiari già assegnatari dell'assegno o del contributo di cura per l'annualità 2020** ai sensi della DGR 395 del 26.06.2020 non dovranno ripresentare la domanda ma solo nuova attestazione Isee ordinario del nucleo familiare.

La domanda dovrà essere aggiornata qualora intervengano nuovi elementi:

- scelta di una diversa modalità di assistenza;
- attivazione di ulteriori servizi e prestazioni sociali;
- indicazione di un diverso *caregiver* e/o di cambiamento dello stato anagrafico del *caregiver* (convivenza);
- attestazione dell'aggravamento della compromissione funzionale.

I servizi territoriali procederanno ad una verifica annuale sull'adeguatezza del progetto.

- B. I richiedenti l'attivazione degli interventi in oggetto per la prima volta oppure coloro che, pur avendo fatto richiesta, non hanno avuto accesso agli stessi interventi per l'annualità 2020**, dovranno allegare alla domanda obbligatoriamente, pena l'esclusione dall'istruttoria di merito, la seguente documentazione ad eccezione dell'attestazione ISEE valida per il 2021:

1. certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria specialistica pubblica che attesti la condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'art. 3 del decreto interministeriale del 26 settembre 2016 (v. anche par. 1 del presente avviso) secondo quanto indicato agli allegati 1 e 2 allo stesso decreto. Nella certificazione medica deve essere esplicitato il riferimento alla scala di misurazione utilizzata e il punteggio conseguito;
2. Copia della certificazione medica attestante l'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, oppure certificazione di non autosufficienza ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
3. autocertificazione dello stato di famiglia con indicazione dei componenti;
4. copia del documento di identità in corso di validità del potenziale beneficiario del contributo;
5. copia del documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo (se diverso dal potenziale beneficiario);
6. autocertificazione di residenza del *caregiver*, qualora si intenda richiedere il contributo di cura di cui al precedente paragrafo 2.2.

ATTENZIONE!

Per tutti i richiedenti di cui alle precedenti lettere A e B

L'attestazione I.S.E.E. relativa alla condizione economica dei nuclei familiari con componenti con disabilità secondo il DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159 e la legge 26 maggio 2016, n.89, annualità 2021 redditi 2020, (richiedibile dal 15.01.2020), **dovrà pervenire, ad integrazione e secondo le stesse modalità di presentazione della domanda, entro e non oltre il 28 febbraio 2021, a pena di decadenza del beneficio.** In tutti i casi farà fede il timbro di accettazione dell'Ufficio protocollo del Comune presso il quale l'attestazione sarà presentata.

Coloro i quali intendono presentare l'Isee sociosanitario per i nuclei familiari con componenti con disabilità ("Isee ristretto") devono comunque presentare ANCHE l'attestazione ISEE ordinario del nucleo familiare ed, eventualmente, del caregiver familiare non facente parte dello stesso nucleo della persona per la quale si richiede l'intervento qualora si intenda richiedere il contributo di cura di cui al precedente paragrafo 2.2.

4. Istruttoria, criteri di valutazione e ammissione

L'Ufficio di Piano provvede all'istruttoria amministrativa volta alla verifica della correttezza formale delle istanze pervenute ai fini dell'ammissibilità delle stesse alla fase di valutazione, che è svolta dalla Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale Integrata (UVMD) secondo i criteri di priorità sotto indicati.

L'UVMD procede alla verifica in merito alla valutabilità/non valutabilità della sussistenza delle condizioni di disabilità gravissima sulla base della certificazione sanitaria allegata alla domanda e ai sensi del citato decreto 26 settembre 2016.

Solo per le domande valutate positivamente in merito al possesso dei requisiti definiti dal decreto, non ritenendo possibile ed opportuno definire un ordine di priorità tra le diverse tipologie di disabilità gravissima, l'UVMD, in seguito alla valutazione multidimensionale, definisce l'ordine di priorità per l'accesso all'assegno/contributo di cura tenendo conto dei seguenti criteri ai sensi della DGR 395/2020:

Contributo di cura

1) grado di compromissione funzionale, secondo la valutazione effettuata dall'UVM

(peso 30%);

2) valore dell'Isee sociosanitario in base alle seguenti fasce progressive:

- < 13.000,00,

- tra 13.000,00 e 25.000,00,

- tra 25.001,00 e 35.000,00,

- tra 35.001,00 e 45.000,00,

- tra 45.001,00 e 55.000,00,

- tra 55.001,00 e 65.000,00 o Isee non presentato

(peso 25%);

3) convivenza/non convivenza del caregiver con l'utente assistito

(peso 25%);

4) cumulo con altri servizi territoriali/prestazioni sociali e sociosanitari contemplati nel PAI (domiciliari, diurni, semiresidenziali, economiche) a valere su fondi nazionali o regionali

(peso 20%).

Assegno di cura

1) grado di compromissione funzionale/comorbidità, secondo la valutazione effettuata dall'UVM

(peso 40%);

2) cumulo con altri servizi territoriali/prestazioni contemplati nel PAI (domiciliari, diurni, semiresidenziali, misure economiche) a valere su fondi nazionali o regionali

(peso 30%);

3) valore dell'Isee sociosanitario in base alle seguenti fasce progressive:

- < 13.000,00,

- tra 13.000,00 e 25.000,00,

- tra 25.001,00 e 35.000,00,

- tra 35.001,00 e 45.000,00,

- tra 45.001,00 e 55.000,00,

- tra 55.001,00 e 65.000,00 o Isee non presentato

(peso 30%).

La valutazione delle richieste, in base ai criteri di priorità sopra indicati, è effettuata dalla Unità Valutativa Multidimensionale della ASL integrata da una o più assistenti sociali del Servizio sociale distrettuale.

Gli esiti della valutazione delle richieste sono approvati con specifico atto determinativo del responsabile dell'Ufficio di Piano che provvede alla assegnazione dei contributi/assegni di cura in ordine di graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La stessa UVMD integrata redige il Piano Assistenziale Individualizzato relativo ai destinatari dell'intervento di sostegno tramite lo strumento della SVAMD I (DCA Regione Lazio 247/2014 e 306/2014).

5. Pubblicazione graduatorie e comunicazioni ai richiedenti

Le graduatorie degli ammessi, dei non ammessi e degli assegnatari del contributo saranno pubblicate sul sito dell'Unione dei Comuni Alta Sabina: www.unionecomunialtasabina.it.

Al fine di garantire l'anonimato dei richiedenti e al contempo assolvere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza, le graduatorie indicheranno **il solo codice composto dal numero di protocollo assegnato alla richiesta**.

L'Ufficio di Piano e il Servizio sociale distrettuale, attraverso le assistenti sociali presenti in ogni Comune, sono a disposizione per fornire ogni informazione e chiarimento.

La presentazione della domanda e l'ammissione in base alla verifica dei requisiti previsti per l'accesso non costituiscono di per sé titolo sufficiente all'assegnazione dei contributi/assegni di cura. Il diritto ad accedere al programma di interventi matura solo in seguito alla definitiva assegnazione, con specifica determinazione del responsabile dell'Ufficio di Piano, del contributo/assegno di cura in seguito all'assunzione degli specifici impegni di spesa, sulla base delle risorse effettivamente disponibili e nei limiti del massimale definito dalla Regione Lazio.

6. Monitoraggio e valutazione

Le prestazioni e gli interventi erogati attraverso gli Assegni di cura/Contributi di cura saranno oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del Servizio Sociale distrettuale con cadenza trimestrale al fine di verificare e valutare il raggiungimento degli obiettivi definiti con il PAI.

Il Servizio Sociale distrettuale accerta l'avvenuta esecuzione degli adempimenti legati all'atto di impegno sottoscritto (PAI), in particolare gli interventi domiciliari attivati e la valutazione della loro compatibilità con l'obiettivo di tutela bio-psico-fisica della persona assistita e di supporto alla famiglia.

Nel caso in cui l'utente scelga la modalità dell'Assegno di cura, lo stesso è tenuto a presentare, al momento dell'attivazione del contributo, il contratto di assunzione del personale e con cadenza trimestrale, una rendicontazione delle spese sostenute opportunamente documentate. Il Servizio sociale inoltre certifica la rendicontazione delle spese sostenute riconducibili alla gestione del rapporto di lavoro instaurato per l'acquisizione delle prestazioni di assistenza, componente sociale.

7. Rinvio alla normativa nazionale e regionale

Per quanto non esplicitamente espresso nel presente avviso pubblico si fa riferimento alle vigenti normative nazionale e regionale ed in particolare al Decreto interministeriale 26 settembre 2016, DGR del Lazio n. 430 del 28 giugno 2019 e alla DGR del Lazio n. 395 del 26 giugno 2020.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO
Dott.ssa Elena Braconi

MODELLO DI DOMANDA

Spettabile Unione dei Comuni Alta Sabina
AMBITO TERRITORIALE - DISTRETTO RIETI 3
Piazza Vittorio Emanuele 2
02037 Poggio Moiano (Ri)
unionealtasabina@legalmail.it

per il tramite del Comune di _____

OGGETTO: INTERVENTI RIVOLTI A PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITÀ - ANNO 2021

AVVISO PUBBLICO dell'Ambito Territoriale Rieti 3 - Unione dei Comuni Alta Sabina - Prot. N. del.....

AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 26 SETTEMBRE 2016 E DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO DGR 395/2020

Il sottoscritt _____ cod. fiscale _____

residente in _____ via/p.zza _____ n. _____

tel. _____ Mail: _____

PER SE MEDESIMO

PER _L_ SIGNOR _____ cod. fiscale _____

con il quale il richiedente è legato dal seguente vincolo _____ (figlio/a, padre, madre, tutore, fratello, sorella, altro) residente in _____ via/p.zza _____ n. _____

CHIEDE

Assegnazione dell' "Assegno di cura" quale contributo economico finalizzato all'acquisto di prestazioni rese da personale qualificato scelto direttamente dall'assistito e dalla famiglia;

Assegnazione del "Contributo di cura" quale contributo economico per il riconoscimento ed il supporto alla figura del *care giver familiare* (componente della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato).

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi dell'art. 76, D. Lgs. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione ai sensi dell'art. 75 del suddetto decreto

dichiara:

✓ di aver preso visione dell'Avviso pubblico prot. ndel 2021 relativo alla presente istanza,

✓ di accettare tutte le condizioni in esso previste e che il potenziale destinatario del contributo richiesto è in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità previsti;

dichiara inoltre:

✓ che il destinatario non è attualmente ricoverato a tempo indeterminato presso alcuna struttura socio-assistenziale, socio-sanitaria o sanitaria di tipo residenziale;

✓ di impegnarsi, in caso di assegnazione del contributo richiesto, a dare tempestiva comunicazione all'Ufficio di Piano presso l'Unione dei Comuni Alta Sabina in caso di ricovero presso qualsiasi Istituto di cura e/o riabilitazione o di ricovero di sollievo che superi i 15 giorni oppure in caso di decesso del beneficiario.

dichiara altresì:

A. che per la persona interessata beneficiaria per il 2020 dell'assegno/contributo di cura per la disabilità gravissima sono intervenuti i seguenti nuovi elementi:

scelta di una diversa modalità di assistenza;

attivazione di ulteriori servizi e prestazioni sociali;

indicazione di un diverso *caregiver* e/o di cambiamento dello stato anagrafico del *caregiver* (convivenza);

attestazione dell'aggravamento della compromissione funzionale.

- I servizi territoriali procederanno ad una verifica annuale sull'adeguatezza del progetto
- l'attestazione I.S.E.E.** relativo alla condizione economica dei nuclei familiari con componenti con disabilità secondo il DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159 e la legge 26 maggio 2016, n.89, **annualità 2021 redditi 2020**, (richiedibile dal 15 gennaio 2020).

B. che la persona interessata NON è stata beneficiaria per il 2020 dell'assegno/contributo di cura per la disabilità gravissima e a tal fine allega:

1. certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria specialistica pubblica che attesti la condizione di disabilità gravissima **ai sensi dell'art. 3 del decreto interministeriale del 26 settembre 2016** (v. anche par. 1 del presente avviso) secondo quanto indicato agli allegati 1 e 2 allo stesso decreto. **Nella certificazione medica deve essere esplicitato il riferimento alla scala di misurazione utilizzata e il punteggio conseguito;**
2. copia della certificazione medica attestante l'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, oppure certificazione di non autosufficienza ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
3. autocertificazione dello stato di famiglia con indicazione dei componenti;
4. copia del documento di identità in corso di validità del potenziale beneficiario del contributo;
5. copia del documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo (se diverso dal potenziale beneficiario);
6. autocertificazione di residenza del *caregiver*, qualora si intenda richiedere il contributo di cura di cui al precedente paragrafo 2.2.

Il sottoscritto infine dichiara di impegnarsi a presentare quanto segue, ad integrazione e secondo le stesse modalità di presentazione della presente domanda, **entro e non oltre il 28 febbraio 2021** e consapevole che la mancata presentazione nei modi e nei tempi indicati comporta l'esclusione dall'istruttoria di merito e conseguentemente dal potenziale accesso all'intervento richiesto:

- A. **l'attestazione I.S.E.E.** relativo alla condizione economica dei nuclei familiari con componenti con disabilità secondo il DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159 e la legge 26 maggio 2016, n.89, **annualità 2021 redditi 2020**, (richiedibile dal 15 gennaio 2020) e
- B. In caso di presentazione dell'Isee sociosanitario per i nuclei familiari con componenti con disabilità ("ISEE ristretto") anche l'attestazione ISEE ordinario del nucleo familiare e
- C. in quanto richiedente il contributo di cura di cui al precedente paragrafo 2.2, anche l'attestazione ISEE del care giver familiare non facente parte dello stesso nucleo della persona per la quale si richiede l'intervento.

Ai sensi del D. Lgs. 101 /2018, il sottoscritto autorizza l'uso e il trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza, con le modalità e per le finalità strettamente connesse e strumentali all'istruttoria della richiesta e alla conseguente eventuale concessione dei benefici richiesti.

Luogo e data, _____

Firma del richiedente
